

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater N. 3

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: NERI)

SULLA

INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, DI OPINIONI ESPRESSE DAL DEPUTATO

SGARBI

A CONCLUSIONE DELL'ESAME SVOLTO DALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1995 DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 745/94 R. MOD. 21 - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA - PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595 SECONDO E TERZO COMMA DEL CODICE PENALE, 30, COMMA 3, DELLA LEGGE 222 DEL 1990 E 13 DELLA LEGGE N. 447 DEL 1948 (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA, AGGRAVATA) INVIATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA E DAL TRIBUNALE DI POTENZA SU RICHIESTA DELLA CAMERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, ULTIMO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1995, N. 276

Presentata alla Presidenza il 12 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda che si sottopone alla attenzione dell'Assemblea riguarda un procedimento penale per il reato di diffamazione col mezzo della stampa aggravata, nei confronti del collega Sgarbi, iniziato a seguito di querela di due magistrati della procura presso il tribunale di Bari, dottori Chieco e Capristo.

Per maggiore completezza, vale la pena di riportare integralmente il capo di imputazione formulato dal pubblico ministero di Potenza:

« perché, comunicando con più persone durante un convegno pubblico dal titolo "Voglia di Verità — il caso Petruzzelli" tenutosi in Bari il 15 gennaio 1994 nei locali del Teatro Kursal anche teletrasmesso dall'emittente televisiva "Teleregione" offendeva la reputazione dei magistrati dr. Carlo Maria Capristo e dr. Giuseppe Chieco, appartenenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, affermando, nel criticare i metodi da loro utilizzati nel condurre le indagini relative all'incendio doloso del "Teatro Petruzzelli" di Bari ed all'arresto dell'indagato Ferdinando Pinto, che "gente che ha fatto — riferendosi ai predetti magistrati — cose come queste contro Ferdinando Pinto può anche aver commissionato l'incendio. Io ho quindi un'idea precisa sui mandanti. Sono convinto che siano Chieco e Capristo — Da quella parte occorre indagare, perché se non avessero avuto qualche motivo per difendersi, non avrebbero cercato un innocente. Quindi vedete che c'è risposta anche al vostro dubbio"; che i due magistrati andavano "arrestati"; che avevano commesso una "maialata" durante l'interrogatorio di Pier Paolo Stefanelli, malato terminale di AIDS, nel promettergli di farlo spostare da dove

stava e di farlo avvicinare a Bari, se avesse loro detto il nome di "quella persona"; che avevano utilizzato un "linguaggio mafioso"; riferendosi alla seguente parte dell'interrogatorio dello Stefanelli: "dai ti faccio spostare a Bari se riusciamo a capirci, dai, ti ricordi questo nome, ti faccio portare, ti prometto e sai quando dico una cosa io la mantengo, ti faccio portare a Bari"; nonché dicendo a conclusione del suo intervento nel dibattito, che: "Ecco questi sono Chieco e Capristo. Ne chiedo l'arresto immediato". Accaduto in Bari il 15 gennaio 1994 ».

Va detto subito che la trasmissione televisiva in questione riguardava un dibattito di carattere spiccatamente politico sulla vicenda del Petruzzelli cui partecipavano, tra gli altri, anche gli onorevoli colleghi Maiolo e Taradash.

* * *

Gli atti del procedimento sono pervenuti alla Camera in base alle nuove procedure introdotte dall'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 13 marzo 1995 n. 69 recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (e successivamente riprodotte, *eodem loco*, nelle ulteriori reiterazioni del medesimo, da ultimo nel decreto-legge 7 settembre 1995 n. 374, in corso di conversione).

Il giudice procedente, con ordinanza del 2 marzo 1995, aveva ritenuto manifestamente infondata la questione dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta per le autorizzazioni con decisione del 27 aprile 1996 si è avvalsa della facoltà di richiedere gli atti ai sensi della sopra citata norma di legge.

Gli atti sono stati esaminati nella seduta del 26 luglio 1995. Nel corso dell'approfondito dibattito che ne è seguito sono state messe in luce in primo luogo il contesto strettamente politico nel quale sono state rese le affermazioni del collega. Non si trattava infatti di una trasmissione televisiva nella quale Sgarbi interveniva come conduttore o come polemista, ma di un dibattito al quale erano stati invitati anche altri membri del Parlamento proprio in virtù di tale loro qualità. In secondo luogo lo stesso contenuto delle affermazioni del collega Sgarbi, sebbene in forma paradossale (ma forse proprio per questo), non

tradiva un intento diffamatorio bensì un intento di vigorosa critica politica.

In base a queste ragioni, coerentemente con la propria ormai consolidata giurisprudenza che, nella consapevolezza dell'evoluzione dei mezzi di espressione del pensiero, tende a fornire la più ampia tutela nell'attività *extra-moenia* del parlamentare, la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sebastiano NERI, *Relatore*.

